

# Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Stato: 1° gennaio 2022

**Per le persone assicurate nel piano complementare I si applicano:**

- **il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2022);**
- **il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;**
- **il piano complementare I della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (Stato: 1° gennaio 2022).**

Cassa pensioni Posta  
Viktoriastrasse 72  
Casella postale  
3000 Berna 22  
Telefono 058 338 56 66  
e-mail [pkpost@pkpost.ch](mailto:pkpost@pkpost.ch)  
[www.pkpost.ch](http://www.pkpost.ch)

# Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione e basi di calcolo</b>	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
<b>2</b>	<b>Finanziamento</b>	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
<b>3</b>	<b>Prestazioni</b>	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare I	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
<b>4</b>	<b>Riscatto</b>	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	7
<b>5</b>	<b>Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse</b>	
Art. 15	Importi limite	9
Art. 16	Interessi	9
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	9
Art. 18	Tasse	9
<b>6</b>	<b>Disposizioni transitorie</b>	
Art. 19	Disposizioni transitorie dal piano di base I	10
<b>7</b>	<b>Entrata in vigore</b>	
Art. 20	Entrata in vigore	10

# 1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

---

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**  
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

---

Art. 2 **Assicurazione**  
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.

---

Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**  
<sup>1</sup> Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

<sup>2</sup> Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
    - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
    - il servizio di picchetto, e
  - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
    - indennità speciali,
    - indennità per sostituzione del capogruppo, e
    - indennità di turno, e
  - c. i seguenti contributi versati annualmente:
    - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
    - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
    - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
  - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

## 2 Finanziamento

---

### Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	8.95	7.90
35 – 44	6.00	9.25	9.95	9.90
45 – 54	6.50	10.00	12.20	15.40
55 – 65	7.00	10.25	13.95	15.90

Il piano complementare I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

---

### Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

---

### Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

### 3 Prestazioni

---

**Art. 7 Prestazioni nel piano complementare I**

Nel piano complementare I sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
  - b. capitali di vecchiaia;
  - c. rendite d'invalidità;
  - d. rendite al/alla coniuge superstite, al/alla partner convivente secondo gli art. 62 e 63 del regolamento di previdenza e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
  - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
  - f. prestazioni d'uscita;
  - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
  - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
- 

**Art. 8 Rapporto con il piano di base**

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

---

**Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 65% della rendita di vecchiaia in corso.

---

**Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

---

**Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza**

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

## 4 Riscatto

### Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

### Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	17	518	45
24	34	556	46
25	52	594	47
26	69	634	48
27	88	674	49
28	106	715	50
29	125	756	51
30	145	799	52
31	164	842	53
32	184	887	54
33	205	932	55
34	226	980	56
35	247	1029	57
36	272	1080	58
37	297	1131	59
38	323	1183	60
39	349	1236	61
40	376	1291	62
41	403	1346	63
42	431	1403	64
43	459	1460	65
44	488		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (799%*40 000)	319 600 CHF
– riscatto possibile (319 600–120 000)	199 600 CHF

**Art. 14 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

**Tabella riscatto uomini**

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato														
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato														
	continuazione														
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	62	115	174	233	294	357	420	46	82	155	234	315	397	481	565
27	63	117	177	236	298	362	426	47	83	157	238	320	403	488	573
28	64	119	180	240	302	367	432	48	84	159	242	325	409	495	582
29	65	121	183	244	307	373	438	49	85	161	246	330	415	502	591
30	66	123	186	248	312	379	445	50	86	163	250	335	421	510	600
31	67	125	189	252	317	385	452	51	87	165	254	340	427	518	609
32	68	127	192	256	322	391	459	52	88	167	258	345	433	526	618
33	69	129	195	260	327	397	466	53	89	170	262	350	440	534	627
34	70	131	198	264	332	403	473	54	90	173	266	355	447	542	636
35	71	133	201	268	337	409	480	55	91	176	270	360	454	550	646
36	72	135	204	272	342	415	487	56	92	179	274	365	461	558	656
37	73	137	207	276	347	421	494	57	93	182	278	370	468	566	666
38	74	139	210	280	352	427	501	58	94	185	282	376	475	574	676
39	75	141	213	284	357	433	509	59	95	188	286	382	482	583	
40	76	143	216	288	362	439	517	60	96	191	290	388	489		
41	77	145	219	292	367	446	525	61	97	194	294	394			
42	78	147	222	296	373	453	533	62	98	197	298				
43	79	149	225	300	379	460	541	63	99	200					
44	80	151	228	305	385	467	549	64	100						
45	81	153	231	310	391	474	557								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (258%*40 000)	103 200 CHF
– riscatto possibile (103 200–20 000)	83 200 CHF

## Tabella riscatto donne

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato							continua							
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato							continua							
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	33	100	174	233	294	357	420	46	40	139	234	315	397	481	565
27	33	101	177	236	298	362	426	47	41	141	238	320	403	488	573
28	33	103	180	240	302	367	432	48	42	143	242	325	409	495	582
29	33	105	183	244	307	373	438	49	43	145	246	330	415	502	591
30	33	107	186	248	312	379	445	50	44	147	250	335	421	510	600
31	33	109	189	252	317	385	452	51	45	149	254	340	427	518	609
32	33	111	192	256	322	391	459	52	46	151	258	345	433	526	618
33	33	113	195	260	327	397	466	53	47	153	262	350	440	534	627
34	33	115	198	264	332	403	473	54	48	155	266	355	447	542	636
35	33	117	201	268	337	409	480	55	49	157	270	360	454	550	646
36	33	119	204	272	342	415	487	56	50	159	274	365	461	558	656
37	33	121	207	276	347	421	494	57	51	161	278	370	468	566	666
38	33	123	210	280	352	427	501	58	52	163	282	376	475	574	676
39	33	125	213	284	357	433	509	59	53	165	286	382	482	583	
40	34	127	216	288	362	439	517	60	54	167	290	388	489		
41	35	129	219	292	367	446	525	61	55	169	294	394			
42	36	131	222	296	373	453	533	62	56	172	298				
43	37	133	225	300	379	460	541	63	57	175					
44	38	135	228	305	385	467	549	64	58						
45	39	137	231	310	391	474	557								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (donna)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (258%*40 000)	103 200 CHF
– riscatto possibile (103 200–20 000)	83 200 CHF

## 5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

---

Art. 15 **Importi limite**  
Vedi allegato a parte.

---

Art. 16 **Interessi**  
Vedi allegato a parte.

---

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione uomini	Aliquota di conversione donne
58	4.241	4.241
59	4.345	4.345
60	4.454	4.454
61	4.568	4.568
62	4.689	4.689
63	4.818	4.895
64	4.955	5.100
65	5.100	5.100
66	5.257	5.257
67	5.424	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

---

Art. 18 **Tasse**  
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;  
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.  
Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

## 6 Disposizioni transitorie

---

### Art. 19 Disposizioni transitorie dal piano di base I

Se la persona assicurata nel piano complementare I sottostà al piano di base I, il presente piano complementare I riprende le disposizioni transitorie del piano di base I (capitolo 6).

## 7 Entrata in vigore

---

### Art. 20 Entrata in vigore

Il piano complementare I della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018, è sostituito dal presente piano complementare I della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2022), che entra in vigore il 1° gennaio 2022.